BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
03.08.2023 16:21:49 UTC

STEFANO BESSEGHINI
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Presidente
03.08.2023 16:53:14 UTC

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023
387/2023/R/RIF

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1261ª riunione del 3 agosto 2023

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/UE, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (di seguito anche: legge 118/22) e, in particolare, l’articolo 14;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2 (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del Regolamento n. 2021/241/UE;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità (…)”
- la deliberazione dell’Autorità 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati” (di seguito: deliberazione 333/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (MTR), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/rif, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif (di seguito: deliberazione 363/2021/R/rif), recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 364/2021/R/rif, recante “Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, e in particolare il relativo Allegato A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif (di seguito: deliberazione 15/2022/R/rif), recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", e il relativo Allegato A (di seguito: TQRIF);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2022, 413/2022/R/rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero ai sensi dell'articolo 202, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (di seguito: deliberazione 413/2022/R/rif);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2022, 732/2022/R/rif, recante "Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell'autorità 413/2022/R/rif relativo alla definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e riunificazione del medesimo con il procedimento di cui alla deliberazione dell'autorità 364/2021/R/rif volto alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari" (di seguito: deliberazione 732/2022/R/rif);
- la deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/rif);
- la deliberazione 3 agosto 2023, 385/2023/R/rif, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 643/2022/R/rif recante "Primi orientamenti per la predisposizione di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra ente affidante e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/rif, recante: "Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento" (di seguito: documento per la consultazione 214/2023/R/rif);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, recante: "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani. Orientamenti finali";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 giugno 2023, 275/2023/R/rif, recante: "Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito documento per consultazione 275/2023/R/rif);
- la determina 22 aprile 2022, 01/DRIF/2022, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della

disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la comunicazione del 1 dicembre 2021, avente ad oggetto "Richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif" inviata dall'Autorità alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse*" (articolo 1, comma 1);
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"* ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";
- la predetta disposizione, con riferimento particolare ai profili oggetto del presente provvedimento, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:

a) la "*definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi*" (lettera b);
b) la "*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza*" (lettera c);
c) la "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'*" (lettera f);
d) la "*fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento*" (lettera g);
e) l'"*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*" (lettera h);
f) la "*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*" (lettera i).

CONSIDERATO CHE:

- il legislatore nazionale, con la legge 118/22, ha attribuito nuovi compiti all'Autorità in materia di "*Servizi di gestione dei rifiuti*" al fine di superare - come riportato nella relativa relazione illustrativa - talune criticità connesse *"al perimetro di affidamento del servizio sotto il profilo verticale", relativamente al quale è stato osservato come in alcuni casi si riscontri un "amplia*[mento del] *novero delle attività lungo la filiera che vengono ricomprese nella privativa senza verificare l'effettiva sussistenza di un rischio di fallimento di mercato per tali attività. Si tratta, in particolare, della tendenza ad affidare insieme alle attività di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero delle diverse frazioni della raccolta urbana, anche le attività di smaltimento, recupero e riciclo, tipicamente svolte in regime di mercato*"; più in dettaglio, l'articolo 14 della citata legge 118/22, al comma 2, ha integrato il testo dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06 (che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) in base ai quali l'Autorità:
  a) "*definisce (...) adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti*" (comma 1- bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);
  b) "*richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale*" (comma 1-ter dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);

- le recenti attribuzioni sopra richiamate si affiancano a quelle assegnate all'Autorità dal decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE e della direttiva 2018/852/UE), che ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina della responsabilità estesa del produttore contenuta nel decreto legislativo 152/06. Nello specifico, per quanto di rilievo in questa sede, il citato decreto legislativo 116/20 ha modificato l'articolo 222 "Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione" del decreto legislativo 152/06, prevedendo che:
  a) "*gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni (...) garantisc*[ano] *la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del* [medesimo] *decreto legislativo (...)*" (comma 1 del citato articolo 222);
  b) i servizi di cui al precedente alinea "s[ia]*no prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità (...)",* e disponendo contestualmente che *"i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori* [di imballaggi] *nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)*" (comma 2 del citato articolo 222).

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- con la deliberazione 363/2021/R/rif, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando – comunque, in un quadro generale di regole stabile e certo – la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel MTR di cui alla deliberazione 443/2019/R/rif;
- in tale ambito, con specifico riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento di chiusura del ciclo, secondo l'approccio asimmetrico stabilmente adottato, l'Autorità ha introdotto strumenti di regolazione modulati in ragione del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti e della valutazione del livello della pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa, in base ai quali declinare anche gli opportuni meccanismi di incentivazione;
- in particolare, l'Autorità nell'esercizio delle proprie competenze tariffarie ha previsto una classificazione degli impianti esistenti che permettesse di identificare quelli da assoggettare a regolazione diretta delle condizioni economiche del servizio (impianti di chiusura del ciclo "integrati" e "minimi") tenendoli distinti dagli altri, per i quali la regolazione economica si esplica attraverso la definizione di un quadro trasparente di confronto concorrenzial (impianti di chiusura del ciclo

"aggiuntivi").

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con la deliberazione 413/2022/R/rif, in coerenza con quanto previsto in sede di adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 118/22), relativamente al servizio di gestione dei rifiuti, l'Autorità ha avviato un procedimento volto:
  a) a contribuire (nell'ambito delle funzioni e dei poteri alla medesima assegnati) al superamento delle criticità associate alla corretta delimitazione della privativa e alla definizione delle modalità più efficienti per attivare capacità di trattamento dei rifiuti, anche attraverso lo sviluppo di una infrastruttura immateriale di dati sui costi di gestione, sulle caratteristiche dei flussi e, più in generale, sulle modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero (partendo dai dati e dai documenti richiesti, ai sensi del MTR-2), funzionale alle corrette valutazioni degli assetti del settore che - senza pregiudicare elementi di sicurezza ed, eventualmente, limitando gli impatti negativi sull'utenza finale o sulla finanza pubblica - promuovano la necessaria pressione competitiva;
  b) in particolare, alla definizione di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06, nell'ambito del quale procedere anche alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti;
- con la deliberazione 732/2022/R/rif il richiamato procedimento (per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero) è stato rinnovato e unificato con la deliberazione 364/2021/R/rif (per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata), in ragione delle complementarità dei temi in trattazione - tenuto conto delle sinergie tra la qualità della raccolta differenziata e la successiva fase di trattamento - che ha suggerito di disciplinarne i diversi profili in una sede unitaria.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con il documento per la consultazione 214/2023/R/rif, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in ordine alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari di trattamento delle frazioni differenziate, nonché alla definizione di standard tecnici e qualitativi delle attività di recupero e smaltimento;
- in particolare, con riferimento alla definizione di standard tecnici e qualitativi delle attività di recupero e smaltimento, l'Autorità ha prospettato l'adozione di un approccio graduale e asimmetrico che tenga conto delle condizioni di partenza e dell'eterogeneità del parco impiantisco disponibile, riconducibile alla necessità di processi diversificati con elevato grado di specializzazione in relazione alla filiera;

- alla luce delle interrelazioni tra le attività di raccolta e trasporto e quelle di riciclaggio, al fine di ottimizzare i risultati conseguiti in termini di recupero di materia, è stata rilevata la necessità di agire sia sulla qualità della raccolta differenziata, sia sul miglioramento delle *performance* degli impianti, considerando una sorta di saggio tecnico di sostituzione tra queste due attività che concorrono al miglioramento della qualità, al fine di allocare correttamente la responsabilità economica per il raggiungimento dei *target* eurounitari sulla preparazione al riutilizzo e/o riciclaggio tra il servizio di raccolta e il trattamento;
- in dettaglio, l'Autorità ha:
  a) individuato i profili di maggiore rilievo ai fini dell'ottimizzazione del recupero di materia e dell'incremento dell'affidabilità delle infrastrutture, ricomprendendo:
     - la definizione dei requisiti di accesso agli impianti di riciclo, con particolare riferimento ai livelli qualitativi minimi dei rifiuti conferiti, allo scopo di assicurare la produzione di materie prime seconde di buona qualità e la minimizzazione degli scarti;
     - l'adeguamento e il rinnovamento tecnologico degli impianti, migliorando i rendimenti di recupero di materia;
     - la corretta gestione degli scarti delle attività di trattamento, in linea con la gerarchia dei rifiuti, al fine di stimolare l'avvio a riciclo e/o a recupero di energia degli stessi, riducendo, ove possibile, il ricorso allo smaltimento;
     - la continuità del servizio di trattamento, limitando in tal modo il rischio di interruzione del servizio di raccolta e di saturazione della capacità di stoccaggio, al fine di evitare la contaminazione del materiale conferito e, conseguentemente, il peggioramento della qualità;
     - la gestione dei rapporti tra gestore dell'impianto e utente conferitore, focalizzando, in via prioritaria, l'intervento regolatorio sulla disciplina dei reclami, delle richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione;
     - la trasparenza e la diffusione della conoscenza della *performance* degli impianti, al fine di superare eventuali barriere informative, nonché promuovere la competitività tra i diversi operatori;
  b) prefigurato per i profili sopra riportati, l'adozione di indicatori di qualità e relativi standard, eventualmente differenziati in relazione alla filiera e tenuto conto dell'eterogeneità delle situazioni di partenza, nonché obblighi informativi da pubblicare sul sito *internet* del gestore dell'impianto di trattamento;
  c) prospettato l'introduzione di obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati inerenti agli indicatori di cui sopra, al fine di monitorare l'effettiva *performance* conseguita dagli impianti di trattamento e verificare la *compliance* regolatoria, in analogia con gli altri settori regolati e con quanto previsto anche nel TQRIF.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 333/2019/A, l'Autorità, ritenendo necessario stabilire un'interlocuzione tecnico-istituzionale di carattere permanente con tutti i livelli territoriali di governo titolari di competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani, ha istituto un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali;
- tale Tavolo, fermo restando le consuete modalità di consultazione che l'Autorità mette a disposizione di tutti i soggetti interessati, costituisce un ulteriore e precipuo strumento di confronto con le Regioni e le Autonomie locali al fine di promuovere un'efficace azione regolatoria, in considerazione della rilevanza che la stessa assume per i cittadini e per le istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, avviando un'interlocuzione finalizzata, tra l'altro, a individuare e monitorare le specifiche criticità relative ai processi decisionali di programmazione, organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché a rafforzare la cooperazione fra i soggetti territorialmente competenti, anche nella direzione di favorire un perfezionamento del processo di costituzione e/o operatività delle strutture organizzative degli Enti di governo d'Ambito;
- nell'ambito della richiamata consultazione, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera b), della legge 205/17, ha pertanto sentito le Regioni e le Autonomie locali convocando una specifica riunione del citato Tavolo tecnico, segnatamente in data 27 giugno 2023, per tener conto, tra l'altro, delle diverse modalità organizzative e gestionali, definite dalle Amministrazioni competenti ed eventualmente rilevanti ai fini della regolazione della materia.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 214/2021/R/rif sono pervenuti 37 contributi (da parte di Regioni, Enti di governo d'Ambito, Comuni, gestori e loro rispettive associazioni, operatori del settore, altri soggetti istituzionali);
- dai contributi, nonché in esito alla citata riunione del tavolo tecnico, è emersa, per quanto di interesse in questa sede, un'ampia condivisione dell'impostazione dell'Autorità, pur evidenziando alcuni profili di criticità e spunti di approfondimento. In particolare, in merito:
    - all'approccio asimmetrico e graduale, un'associazione di operatori del riciclaggio suggerisce di modulare le misure prospettate anche in relazione al livello di conseguimento dei *target* eurounitari in materia di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio da parte di ciascuna filiera, nonchè al grado di affidabilità dell'infrastruttura impiantistica disponibile; inoltre, un'altra associazione di operatori evidenzia la necessità di un percorso di graduale implementazione della regolazione, tenuto conto delle dimensioni medio-piccole di alcuni operatori;
    - alla definizione del perimetro dell'intervento regolatorio, diversi

rispondenti richiedono di chiarire gli impianti assoggettati alla regolazione in base all'operazione di trattameno effettuata e alla classificazione prevista dal MTR-2; a tal riguardo, alcune associazioni di operatori del riciclaggio suggeriscono di includere nel perimetro solo le attività correlate alla raccolta differenziata e alla selezione, escludendo gli impianti di recupero che operano in libero mercato, mentre un gestore ritiene preferibile concentrare le misure regolatorie solo sugli impianti a valle della raccolta, fatta eccezione per gli impianti di trattamento della frazione organica e, più in generale, per gli impianti di riciclo, in ragione delle forti dinamicità che caratterizzano il settore;

- ai requisiti qualitativi di accesso agli impianti di recupero e di smaltimento, alcuni soggetti chiedono di esplicitare l'indicatore sulle frazioni non ammesse al riciclo (FNAR) per filiera ed evidenziano le difficoltà nella corretta individuazione dei materiali a basse *performance* (MBP), proponendo di lasciare ai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e agli operatori di mercato le valutazioni sui valori da associare a tale indicatore; inoltre si evidenziano le criticità derivanti dall'eventuale introduzione di requisiti di accesso che possano ridurre o escludere i flussi in ingresso agli impianti;
- all'efficienza di riciclo degli impianti, il Consorzio per la gestione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore degli imballaggi ritiene complessa la ricostruzione degli eventuali flussi secondari a riciclo, in considerazione di eventuali trattamenti intermedi; per quanto riguarda gli impianti di trattamento della frazione organica, un'associazione di operatori segnala che l'indicatore prospettato non corrisponde a una valutazione del processo di riciclaggio ma, più in generale, all'efficienza del sistema complessivo di raccolta e trattamento, tenuto conto dell'incidenza della qualità della raccolta differenziata sulle successive fasi a valle;
- all'efficienza di gestione degli scarti, alcuni operatori di settore evidenziano che il valore dell'indicatore prospettato può essere condizionato dalla disponibilità impiantistica a livello locale, laddove lo smaltimento, pur rappresentando la peggiore opzione ambientale rispetto alla gerarchia dei rifiuti, risulti come l'unica scelta praticabile;
- alla continuità del servizio, un operatore di settore e un'associazione evidenziano che in alcuni casi (ad esempio, *revamping* o manutenzione ordinaria) la durata e la frequenza delle interruzioni può non dipendere da cattive *performance* dell'impianto; inoltre un ente locale e l'Associazione degli enti locali suggerisce di introdurre per tale profilo indicatori inerenti al tempo di attesa e agli orari di apertura dell'impianto di trattamento. Per quanto riguarda le cause di forza maggiore, un operatore suggerisce di ricomprendere anche la sospensione delle attività di trattamento per indisponibilità degli impianti a valle;
- alla gestione dei rapporti con l'utente conferitore, un'associazione di

operatori esprime perplessità in merito all'introduzione di indicatori e relativi standard in materia di reclami, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione in un settore particolarmente dinamico, in considerazione degli elevati oneri a fronte di scarsi benefici; un operatore invece suggerisce all'Autorità di tenere conto della dinamicità del rapporto tra gestore dell'impianto e utente conferitore;

- agli obblighi di trasparenza, la maggior parte dei rispondenti esprime perplessità rispetto alla pubblicazione della tariffa media di accesso all'impianto, in ragione della sensibilità del dato - che può essere influenzato da diversi fattori - e anche della scarsa significatività che assume nell'individuazione dell'impianto cui conferire i propri rifiuti. Al riguardo, un operatore e una loro associazione propongono di sostituire l'informazione sulla tariffa con la generica indicazione delle regole di calcolo;
- agli obblighi di registrazione e comunicazione, alcuni operatori e una loro associazione evidenziano l'esigenza di un approccio graduale nell'implementazione di tali misure, al fine di consentire un tempo congruo per l'adeguamento dei processi organizzativi e dei sistemi informatici;

- non sono pervenuti contributi in ordine alla definizione degli standard da associare agli indicatori prospettati in materia di ottimizzazione del recupero di materia e di incremento dell'affidabilità delle infrastrutture;
- peraltro, dalla consultazione emerge l'esigenza di armonizzazione degli obblighi prospettati dall'Autorità con le prescrizioni definite nell'ambito delle autorizzazioni ambientali, ovvero richieste da altre Istituzioni competenti, al fine di non duplicare gli oneri amministrativi in capo agli operatori.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nel documento per la consultazione 275/2023/R/rif, con riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, l'Autorità ha introdotto un collegamento tra il fattore k_a - che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto - di cui all'articolo 23.4 del MTR-2 e i miglioramenti delle *performance* di trattamento che verrano richiesti in esito al procedimento di cui alla deliberazione 732/2022/R/rif, secondo quanto illustrato nel documento per la consultazione 214/2023/R/rif;
- con la deliberazione 389/2023/R/rif, l'Autorità ha confermato tale orientamento, prevedendo che la quantificazione del fattore k_a possa essere effettuata anche alla luce delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio prevista dalla presente deliberazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare seguito a quanto evidenziato nell'ambito della consultazione, con riferimento all'esigenza di tenere conto della forte interrelazione presente tra l'attività di raccolta e trasporto e quella di trattamento; al riguardo è infatti nota l'influenza della quantità e della qualità della raccolta differenziata sull'ottimizzazione del recupero di materia anche ai fini del raggiungimento dei *target* eurounitari in materia di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio;
- a tale scopo, ricomprendere tra i profili di maggiore rilievo ai fini dell'ottimizzazione del recupero di materia anche l'efficienza e la qualità della raccolta differenziata, cui associare un *set* di indicatori, distinguendo tra le frazioni soggette agli obblighi di responsabilità del produttore – che generano ricavi in funzione della qualità del materiale conferito – e la frazione organica – cui non corrisponde una valorizzazione del materiale;
- in particolare, adottare per ciascun ambito tariffario:
    - per quanto riguarda le frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, un macro-indicatore rappresentativo dell'avvio a riciclaggio di tali frazioni, determinato dal prodotto tra l'efficienza della raccolta e la qualità del materiale conferito e ritirato dai sistemi di *compliance* oppure da operatori di mercato, al fine di valutare la capacità del sistema di raccolta di massimizzare la quantità di rifiuti valorizzabile e i relativi ricavi; inoltre, in considerazione del minor ricorso al mercato, si assume che i ricavi massimi teorici derivanti dalla valorizzazione del materiale siano determinati applicando alle quantità conferite i corrispettivi più elevati - relativi alla migliore fascia di qualità - riconosciuti dai citati sistemi collettivi di *compliance*;
    - relativamente alla frazione organica, un primo indicatore finalizzato a rilevare le eventuali perdite di materiale tra la fase di raccolta e quella di avvio agli impianti di trattamento e un secondo indicatore finalizzato a misurare la qualità di tale frazione, sulla base della percentuale di frazioni non ammesse al riciclo (FNAR) rilevate nell'ambito delle analisi merceologiche svolte dal gestore dell'impianto.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- con riferimento alla definizione di standard tecnici e qualitativi delle attività di recupero e smaltimento:
    - confermare l'adozione di un approccio graduale che tenga conto della novità della disciplina per il settore, della carenza di dati disponibili sulle *performance* degli impianti di trattamento, nonché del differente dinamismo concorrenziale che caratterizza le differenti filiere;
    - relativamente al perimetro dell'intervento regolatorio intervenire in via prioritaria sugli impianti di trattamento che, nell'ambito della filiera,

consentono una valutazione più accurata e immediata degli elementi necessari a verificare le *performance* della gestione della raccolta differenziata congiuntamente con quelle delle infrastrutture per il recupero di materia;

- pertanto, semplificare il *set* di indicatori prospettati con riferimento all'efficienza di riciclaggio, anche alla luce delle criticità rilevate per la frazione organica, in ragione della non rilevante significatività di tale indicatore che, per effetto delle fisiologiche perdite di processo dei trattamenti biologici, presenta generalmente valori bassi che potrebbero risultare fuorvianti nel confronto tra le rese di tale processo con quello delle altre filiere;
- per quanto riguarda l'efficienza di gestione degli scarti, confermare l'adozione dell'indicatore prospettato in consultazione cui affiancare un nuovo indicatore rappresentativo della percentuale di scarti complessivamente prodotta dall'impianto, al fine di individuare quegli impianti che pur in presenza di soddisfacenti valori di efficienza, in termini di avvio a recupero di materia e/o energia, generano tuttavia scarti maggiori;
- in materia di interruzioni, integrare le cause di forza maggiore riconosciute negli altri settori regolati con ulteriori circostanze specifiche degli impianti di trattamento (indisponibilità degli impianti a valle);
- rispetto agli obblighi di trasparenza, accogliendo quanto suggerito nell'ambito della consultazione, sostituire la pubblicazione della tariffa media di accesso, con l'indicazione delle relative condizioni economiche.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere l'introduzione di un primo *set* di indicatori che consenta di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata – anche al fine di costruire un collegamento con l'efficienza delle successive attività di riciclaggio del materiale – nonché l'affidabilità e le *performance* dell'infrastruttura esistente con riferimento agli impianti di trattamento oggetto del presente provvedimento;
- a tale scopo, suddividere i citati indicatori nelle seguenti categorie:
    - efficienza e qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e della frazione organica, che identifica l'efficacia dell'attività di raccolta e trasporto nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo e dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del materiale;
    - efficienza nella gestione degli scarti, che identifica l'incidenza degli scarti prodotti dai processi di trattamento e le relative modalità di gestione, anche al fine di verificare come la disponibilità impiantistica a livello locale possa influire sul rispetto della gerarchia dei rifiuti;
    - continuità del servizio, finalizzata a verificare l'affidabilità del sistema infrastrutturale, attraverso il monitoraggio del numero e della durata delle

interruzioni;
  - qualità commerciale della filiera, che identifica le modalità di gestione del rapporto con l'utente conferitore, con particolare riferimento ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione;
- alla luce della carenza di informazioni e dati per il calcolo di tali indicatori, nonché per la fissazione dei relativi standard, al fine di definire una regolazione della qualità tecnica dell'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani che - secondo l'approccio graduale e asimmetrico stabilmente adottato dall'Autorità - tenga conto delle diverse condizioni di partenza, nonché del differente livello di sviluppo tecnologico anche nell'ambito della stessa filiera, implementare un'infrastruttura immateriale di dati sulle *performance* effettive dei gestori della raccolta e trasporto e dei gestori degli impianti di trattamento, sulla cui base individuare gli standard da associare al citato *set* di indicatori;
- a tale scopo, introdurre dall'1 gennaio 2024 obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani in capo ai gestori delle rispettive attività, con riferimento al citato *set* di indicatori;
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione di eventuali obiettivi di mantenimento e di miglioramento, all'uopo definiti anche in esito delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio;
- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 214/2023/R/rif, sia opportuno rimandare alle motivazioni generali e specifiche diffusamente illustrate nel richiamato documento per la consultazione

DELIBERA

Articolo 1
Disposizioni generali

1.1 Gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani si applicano dall'1 gennaio 2024 e si fondano su indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:

a) efficienza e qualità della raccolta differenziata, con riferimento alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e alla frazione organica, che identifica l'efficacia dell'attività di raccolta e trasporto nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo e dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del materiale;

b) efficienza nella gestione degli scarti, che identifica l'incidenza degli scarti prodotti dai processi di trattamento e le relative modalità di gestione, anche al fine di verificare come la disponibilità impiantistica a livello locale possa influire sul rispetto della gerarchia dei rifiuti;

c) continuità del servizio, finalizzata a verificare l'affidabilità del sistema infrastrutturale, attraverso il monitoraggio del numero e della durata delle interruzioni;

d) qualità commerciale della filiera, che identifica le modalità di gestione del rapporto con l'utente conferitore, con particolare riferimento ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione;

1.2 Le modalità di monitoraggio degli indicatori di cui al precedente comma, sono stabiliti nell'*Allegato A* della presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 2
Definizione degli indicatori

2.1 Gli indicatori di efficienza della raccolta e qualità delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e della frazione organica, sono i seguenti:

a) "Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore", determinata dal rapporto tra la quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi, e la quantità raccolta;

b) "Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore", definita dal rapporto tra i ricavi riconosciuti dai Consorzi di filiera o da altri soggetti rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i corrispettivi massimi riconoscibili da parte dei Consorzi medesimi;

c) "Avvio a riciclaggio della frazione organica", intesa come il rapporto tra la quantità di frazione organica avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, e la quantità raccolta;

d) "Qualità della raccolta differenziata della frazione organica", determinata sulla base delle frazioni non ammesse al riciclo, come rilevate dalle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito presso gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti.

2.2 Il macro-indicatore "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore" (R1), espresso dal prodotto tra gli indicatori di cui al precedente comma, lettere a) e b).

2.3 Gli indicatori di efficienza nella gestione degli scarti sono i seguenti:

a) "Incidenza degli scarti", definito dal rapporto tra la quantità di scarti generata dal trattamento dei rifiuti urbani e la quantità di rifiuti urbani complessivamente trattata nell'impianto;

b) "Efficienza di gestione degli scarti", inteso come il rapporto tra la quantità di scarti avviata a recupero di materia e/o di energia e la quantità di scarti complessivamente generata dall'impianto di trattamento.

2.4 Gli indicatori sulla continuità del servizio sono i seguenti:

a) "tempo di preavviso", inteso come il tempo, espresso in ore, che intercorre tra il preavviso, comunicato agli utenti conferitori, e l'inizio dell'interruzione;

b) "Numero delle interruzioni", definito dalla somma delle interruzioni con e senza preavviso;

c) "Durata delle interruzioni con e senza preavviso", determinata dalla somma delle durate, espresse in ore, delle singole interruzioni con e senza preavviso.

2.5 Gli indicatori sulla qualità commerciale della filiera sono i seguenti:

a) "Tempo medio di risposta motivata ai reclami scritti", definito dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto del reclamo scritto dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta;

b) "Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di informazione", definito dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto della richiesta scritta di informazione dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta;

c) "Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica di fatturazione", determinato dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto della richiesta scritta di rettifica di fatturazione dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta.

Articolo 3
Approccio graduale

3.1 Al fine di definire una regolazione della qualità tecnica dell'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani che tenga conto delle diverse condizioni di partenza, nonché del differente livello di sviluppo tecnologico nell'ambito della stessa filiera, viene implementata un'infrastruttura immateriale di dati anche sulle *performance* effettive dei gestori della raccolta e trasporto e dei gestori degli impianti di trattamento, con riferimento agli indicatori di cui all'Articolo 2, sulla cui base individuare i relativi standard.

3.2 A tale scopo, i gestori della raccolta e trasporto, l'Ente territorialmente competente e i gestori degli impianti di trattamento, ciascuno per le parti di propria competenza, sono tenuti al monitoraggio di tali indicatori, comunicandone i risultati all'Autorità,

secondo quanto disciplinato in materia al Titolo VII dell'*Allegato A* alla presente deliberazione.

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 Con successivo provvedimento, anche in esito all'attività di monitoraggio, l'Autorità definisce gli obiettivi di mantenimento e di miglioramento dell'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.

4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
03.08.2023 16:21:45 UTC

STEFANO BESSEGHINI
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Presidente
03.08.2023 16:53:12 UTC

Allegato A

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Indice

Titolo I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE 4

Articolo 1 Definizioni 4

Articolo 2 Ambito di applicazione 4

Titolo II EFFICIENZA E QUALITÁ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 5

Articolo 3 Indicatore – Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore 5

Articolo 4 Indicatore – Avvio a riciclaggio della frazione organica 6

Articolo 5 Indicatore - Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore 6

Articolo 6 Macro-indicatore R1– Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore 7

Articolo 7 Indicatore – Qualità della raccolta differenziata della frazione organica 7

Titolo III EFFICIENZA DI GESTIONE DEGLI SCARTI 8

Articolo 8 Indicatore – Incidenza degli scarti 8

Articolo 9 Indicatore - Efficienza di gestione degli scarti 8

Titolo IV CONTINUITÁ DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO 8

Articolo 10 Inizio e fine dell'interruzione 8

Articolo 11 Indicatore - Tempo di preavviso 9

Articolo 12 Indicatore - Numero delle interruzioni 9

Articolo 13 Indicatore - Durata delle interruzioni con e senza preavviso 9

Articolo 14 Cause e origini delle interruzioni 10

Titolo V QUALITÁ COMMERCIALE DELLA FILIERA 10

Articolo 15 Classificazione delle richieste scritte dell'utente conferitore 10

Articolo 16 Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica di fatturazione 10

Articolo 17 Indicatore – Tempo medio di risposta motivata ai reclami scritti 11

Articolo 18 Indicatore – Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di informazione 11

Articolo 19 Indicatore – Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica di fatturazione 11

Articolo 20 Calcolo degli indicatori in materia di reclami, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione 12

Titolo VI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA 12

Articolo 21 Obblighi in materia di siti internet 12

Titolo VII OBBLIGHI DI MONITORAGGIO, TENUTA DEI REGISTRI E COMUNICAZIONE.....13

Articolo 22 Obblighi di monitoraggio e comunicazione all'Autorità e all'Ente territorialmente competente 13

Articolo 23 Obblighi registrazione 13

APPENDICE I 15

Titolo I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni*:*

- **frazioni non ammesse al riciclo (FNAR)** sono i materiali che, generati anche a seguito della selezione di un determinato flusso primario e aventi caratteristiche diverse da quella del flusso di origine, non sono più funzionali al successivo riciclo. Per gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, tali frazioni sono definite anche come materiale non compatibile (MNC);
- **interruzione** è la mancata o parziale erogazione del servizio di trattamento agli utenti conferitori tale da determinare il mancato o il parziale ritiro del materiale da conferire;
- **interruzione con preavviso** è l'interruzione dovuta all'esecuzione di interventi per la quale sia stato comunicato un tempo di preavviso;
- **interruzione senza preavviso** è l'interruzione non preceduta dal preavviso;
- **MTR-2** è il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, approvato con deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif;
- **preavviso** è la comunicazione agli utenti conferitori interessati dell'inizio e della durata previsti dell'interruzione, da effettuarsi con mezzi idonei e con un congruo anticipo;
- **reclamo** è ogni comunicazione fatta pervenire al gestore dell'impianto, anche per via telematica, con la quale l'utente conferitore riferisce la non conformità del servizio prestato ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di conferimento, ovvero su ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente conferitore;
- **richiesta scritta di fatturazione** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'impianto, anche per via telematica, con la quale l'utente conferitore esprime lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;
- **richiesta scritta di informazioni** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'impianto, anche per via telematica, con la quale chiunque formuli una richiesta di informazioni in merito al servizio di trattamento erogato;
- **utente conferitore** è la persona fisica o giuridica che conferisce i rifiuti urbani presso l'impianto di trattamento. L'utente conferitore in molti casi può coincidere con il gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento:

a) il gestore della raccolta e trasporto con riferimento alle prestazioni di cui al Titolo II;

b) indipendentemente dalla classificazione che assumono gli impianti ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al Titolo VI del MTR-2:

- il gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica, ivi incluso quello misto, per l'indicatore di cui all'Articolo 7 del Titolo II, nonché per le prestazioni inerenti all'efficienza di gestione degli scarti di cui al Titolo III, alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI;
- il gestore dell'impianto di incenerimento con o senza recupero di energia per le prestazioni inerenti all'efficienza di gestione degli scarti di cui al Titolo III, alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI;
- il gestore dell'impianto di trattamento meccanico/meccanico biologico per le prestazioni inerenti alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI;
- il gestore della discarica per le prestazioni inerenti alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI.

2.2 Al gestore integrato - per gli impianti di trattamento presso cui riceve solo rifiuti provenienti dagli ambiti tariffari dove svolge almeno una delle attività a monte – non si applicano le disposizioni inerenti alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V. Relativamente agli obblighi di trasparenza di cui al Titolo VI, il gestore integrato è comunque tenuto a pubblicare sul proprio sito *internet* almeno le informazioni di cui al comma 21.1, lettere b) ed e).

2.3 Per una rappresentazione sintetica degli obblighi di cui al comma 2.1 si rimanda alla Tabella 1 dell'Appendice al presente provvedimento.

Titolo II EFFICIENZA E QUALITÁ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 3

Indicatore – Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

3.1 L'efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore è determinata dal rapporto tra la quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi, e la quantità raccolta.

3.2 In particolare, l'indicatore di cui al precedente comma, per ogni ambito tariffario e per ciascun anno *a*, si calcola come segue:

$$Eff_{RD_sc}^{a} = \frac{Q_{conf_sc}^{a}}{Q_{RD_sc}^{a}}$$

dove:

- $Q_{conf_sc}^{a}$ è la quantità corrispondente alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, espressa in tonnellate, conferita e ritirata dalle

piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi nell'anno *a*;

- $Q^{a}_{RD_sc}$ è la quantità corrispondente alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, espressa in tonnellate, raccolta nell'anno *a*.

Articolo 4

Indicatore – Avvio a riciclaggio della frazione organica

4.1 L'avvio a riciclaggio della frazione organica è determinato dal rapporto tra la quantità avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, e la quantità raccolta.

4.2 In particolare, l'indicatore di cui al precedente comma, per ogni ambito tariffario e per ciascun anno *a*, si calcola come segue:

$$Avv_ric^{a}_{RD_FO} = \frac{Qavv_ric^{a}_{RD_FO}}{Q^{a}_{RD_FO}}$$

dove:

- $Qavv_ric^{a}_{RD_FO}$ è la quantità di frazione organica, espressa in tonnellate, al netto dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile soggetti agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, nell'anno *a*;
- $Q^{a}_{RD_FO}$ è la quantità di frazione organica raccolta nell'anno *a*, al netto dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile soggetti agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, espressa in tonnellate.

Articolo 5

Indicatore - Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

5.1 La qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore è definita dal rapporto tra i ricavi riconosciuti dai Consorzi di filiera o da altri soggetti rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i corrispettivi massimi riconoscibili da parte dei Consorzi medesimi.

5.2 In particolare, l'indicatore di cui al precedente comma, per ogni ambito tariffario e per ciascun anno *a*, è esplicitato dalla seguente formulazione:

$$QLT^{a}_{RD_sc} = \frac{AR^{AGG,a}_{sc}}{AR^{AGG,a}_{\max_sc}}$$

dove:

- $AR^{AGG,a}_{sc}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR_{sc}) e dai proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti (AR), di cui al comma 2.2 del MTR-2;
- $AR^{AGG,a}_{\max_sc}$ è il valore dei ricavi massimi teorici ottenuto applicando alla quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ($Q^{a}_{conf_sc}$) i corrispettivi più elevati, corrispondenti alla migliore fascia di qualità, riconosciuti dai sistemi medesimi.

Articolo 6

Macro-indicatore R1– Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

6.1 L'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore è espressa dal prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni di cui all'Articolo 3 e la relativa qualità di cui all'Articolo 5.

6.2 In particolare, il macro-indicatore di cui al precedente comma, per ogni ambito tariffario e per ciascun anno *a*, si calcola come segue:

$$Efficacia^{a}_{Avv_RIC_{RD_sc}} = \ Eff^{a}_{RD_sc} \ x \ QLT^{a}_{RD_sc}$$

dove:

- $Eff^{a}_{RD_sc}$ è l'indicatore di cui all'Articolo 3;
- $QLT^{a}_{RD_sc}$ è l'indicatore di cui all'Articolo 5.

Articolo 7

Indicatore – Qualità della raccolta differenziata della frazione organica

7.1 La qualità della raccolta differenziata della frazione organica è determinata sulla base delle frazioni non ammesse al riciclo, come rilevate dalle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito presso gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti.

7.2 In particolare, l'indicatore di cui al precedente comma, per ogni gestore della raccolta e trasporto e per ciascun anno *a*, è calcolato come segue:

$$QLT^{a}_{RD_FO} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} \%FNAR^{a}_{i,j}}{n^{a}}$$

dove:

- $\%FNAR^{a}_{i,j}$ è la percentuale di frazione non ammessa al riciclo riscontrata nell'*i-esima* analisi merceologica delle *n* effettuate nel corso dell'anno *a* sul materiale conferito dal gestore della raccolta e trasporto *j-esimo;*
- n^{a} è il numero delle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito dal gestore della raccolta e trasporto *j-esimo* nel corso dell'anno *a*.

7.3 Il gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica, ivi incluso quello misto, comunica in sede di fatturazione al gestore della raccolta e trasporto il valore dell'indicatore di cui al comma 7.1. Laddove necessario, in assenza di tale dato, il gestore dell'impianto può utilizzare il valore medio delle FNAR, calcolato su tutte le analisi merceologiche effettuate dall'impianto nel corso dell'anno *a*, ovvero sulla base dei più recenti dati disponibili.

7.4 In mancanza del valore dell'indicatore di cui al comma 7.1 per ambito tariffario, il gestore della raccolta e trasporto lo calcola attraverso opportuni *driver*.

Titolo III EFFICIENZA DI GESTIONE DEGLI SCARTI

Articolo 8
Indicatore – Incidenza degli scarti

8.1 L'incidenza degli scarti è definita come il rapporto tra la quantità di scarti generata dal trattamento dei rifiuti urbani e la quantità di rifiuti urbani complessivamente trattata nell'impianto.

8.2 In particolare, l'indicatore di cui al comma precedente, per ciascun anno *a*, si calcola come segue:

$$Inc_{scarti}^{a} = \frac{Q_{scarti\ totali}^{a}}{Q_{trattata}^{a}}$$

dove:

- $Q_{scarti\ totali}^{a}$ è la quantità di scarti, espressa in tonnellate, generata dall'impianto di trattamento dei rifiuti urbani nell'anno *a*;
- $Q_{trattata}^{a}$ è la quantità di rifiuti urbani, espressa in tonnellate, complessivamente trattata nell'impianto nell'anno *a*.

8.3 Per gli impianti compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, non costituiscono scarti le perdite di processo.

Articolo 9
Indicatore - Efficienza di gestione degli scarti

9.1 L'efficienza di gestione degli scarti è definita come il rapporto tra la quantità di scarti avviata a recupero di materia e di energia e la quantità di scarti complessivamente generata dall'impianto di trattamento.

9.2 Nello specifico, l'indicatore di cui al comma precedente, per ciascun anno *a*, si calcola come segue:

$$Eff_{gestione\ scarti}^{a} = \frac{Q_{scarti\ avv\ rec\ mat}^{a} + Q_{scarti\ avv\ rec\ energia}^{a}}{Q_{scarti\ totali}^{a}}$$

dove:

- $Q_{scarti\ avv\ rec\ mat}^{a}$ è la quantità di scarti, espressa in tonnellate, generata dall'impianto avviata a recupero di materia nell'anno *a*;
- $Q_{scarti\ avv\ rec\ energia}^{a}$ è la quantità di scarti, espressa in tonnellate, generata dall'impianto avviata a recupero di energia nell'anno *a*;
- $Q_{scarti\ totali}^{a}$ è la quantità di scarti, espressa in tonnellate, complessivamente generata dall'impianto nell'anno *a*.

Titolo IV CONTINUITÁ DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO

Articolo 10
Inizio e fine dell'interruzione

10.1 Nel caso di interruzione con preavviso, l'inizio dell'interruzione coincide con l'istante (giorno e ora) di inizio della interruzione dell'erogazione del servizio di trattamento.

10.2 Nel caso di interruzione senza preavviso, l'inizio dell'interruzione coincide con l'istante (giorno e ora) in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'interruzione del servizio di trattamento.

10.3 La fine dell'interruzione coincide con l'istante (giorno e ora) di ripristino del servizio di trattamento secondo le normali condizioni di funzionamento.

Articolo 11

Indicatore - Tempo di preavviso

11.1 Per ogni interruzione con preavviso il gestore registra il tempo di preavviso, ovvero il tempo, espresso in ore, che intercorre tra il preavviso, comunicato agli utenti conferitori, e l'inizio dell'interruzione.

11.2 La definizione del tempo di preavviso deve tenere conto della residua disponibilità degli impianti di trattamento a livello locale, al fine di consentire all'utente conferitore un tempo congruo per la riorganizzazione dei flussi.

Articolo 12

Indicatore - Numero delle interruzioni

12.1 Per ogni impianto di trattamento l'indicatore relativo al numero delle interruzioni è definito dalla somma delle interruzioni con e senza preavviso.

12.2 Nello specifico, l'indicatore di cui al precedente comma, per ciascun anno *a*, si calcola come segue

$$Numero^{a}_{interruzioni} = \sum Interruzioni^{a}_{cp} + \sum Interruzioni^{a}_{sp}$$

dove:

- $\sum Interruzioni^{a}_{cp}$ è la sommatoria delle interruzioni con preavviso verificatesi nell'anno *a*;
- $\sum Interruzioni^{a}_{sp}$ è la sommatoria delle interruzioni senza preavviso verificatesi nell'anno *a*.

12.3 Ai fini del calcolo dell'indicatore, non sono conteggiate le interruzioni del servizio con e senza preavviso di durata inferiore a 1 ora (ore).

Articolo 13

Indicatore - Durata delle interruzioni con e senza preavviso

13.1 Per ciascun impianto di trattamento, la durata delle interruzioni è definita dalla somma delle durate delle singole interruzioni con e senza preavviso.

13.2 In particolare, per ciascun anno *a*, l'indicatore di cui al precedente comma è esplicitato secondo la seguente formulazione:

$$Durata^{a}_{interruzioni} = \sum_{i=1}^{n} t_i^a$$

dove:

- t_i^a è la durata della *i-esima* interruzione delle *n* verificatesi nell'anno *a*; per durata dell'interruzione si intende il tempo, misurato in ore, compreso tra l'inizio e la fine dell'interruzione con e senza preavviso, come definiti dall'Articolo 10.

Articolo 14
Cause e origini delle interruzioni

14.1 Per ogni interruzione con e senza preavviso il gestore dell'impianto di trattamento registra la causa con riferimento a:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, esclusi i casi riconducibili a cattive condotte del gestore dell'impianto di trattamento, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi, nonché indisponibilità degli impianti di trattamento a valle;

b) cause imputabili all'utente conferitore, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non attribuibili al gestore;

c) cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.

Per le interruzioni le cui cause rientrano nelle classi di cui alle lettere a) e b), il gestore documenta la causa dell'interruzione. Nel caso di indisponibilità degli impianti di trattamento a valle, il gestore deve dimostrare di aver utilizzato tutta la capacità di deposito disponibile.

14.2 Ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'Articolo 12 e all'Articolo 13 non rientrano le interruzioni riconducibili alle cause di cui al precedente comma, lettere a) e b).

Titolo V QUALITÁ COMMERCIALE DELLA FILIERA

Articolo 15
Classificazione delle richieste scritte dell'utente conferitore

15.1 Il gestore dell'impianto di trattamento adotta criteri prudenziali nella classificazione di una richiesta scritta inviata dall'utente conferitore, classificando tale richiesta come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazione o di rettifica di fatturazione.

15.2 Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione della stessa richiesta scritta dell'utente conferitore.

Articolo 16
Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica di fatturazione

16.1 Il reclamo scritto e la richiesta scritta di rettifica di fatturazione deve contenere almeno i seguenti dati identificativi dell'utente conferitore:

- la ragione sociale e il codice fiscale/partita IVA;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- l'oggetto del reclamo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito della rettifica di fatturazione.

16.2 In presenza di un gestore integrato che riceva presso i propri impianti di trattamento anche rifiuti provenienti da altri ambiti tariffari, i recapiti cui l'utente conferitore può inviare i reclami scritti, le richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione afferenti all'attività di trattamento possono essere i medesimi di quelli utilizzati per le altre attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani svolte dal gestore.

Articolo 17

Indicatore – Tempo medio di risposta motivata ai reclami scritti

17.1 Il tempo medio di risposta motivata al reclamo è definito dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto di trattamento del reclamo scritto dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta.

17.2 In particolare, l'indicatore di cui al comma 17.1, è pari a:

$$Tempo\ medio\ risp^{a}_{Reclami} = \frac{\sum_{i=1}^{n} t^{a}_{Reclami,i}}{n^{a}}$$

dove:

- $t^{a}_{Reclami,i}$ è il tempo, espresso in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto di trattamento dell'*i-esimo* reclamo scritto dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta, nel corso dell'anno *a*;
- n^{a} è il numero di reclami scritti ricevuti dal gestore dell'impianto di trattamento nel corso dell'anno *a*.

Articolo 18

Indicatore – Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di informazione

18.1 Il tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di informazione è definito dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto di trattamento della richiesta scritta di informazione dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta.

18.2 In particolare, l'indicatore di cui al comma 18.1, è pari a:

$$Tempo\ medio\ risp^{a}_{Rich_info} = \frac{\sum_{i=1}^{n} t^{a}_{Rich_info,i}}{n^{a}}$$

dove:

- $t^{a}_{Rich_info,i}$ è il tempo, espresso in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto di trattamento dell'*i-esima* richiesta scritta di informazione dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta, nel corso dell'anno *a*;
- n^{a} è il numero di richieste scritte di informazione ricevute dal gestore dell'impianto di trattamento nel corso dell'anno *a*.

Articolo 19

Indicatore – Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica di fatturazione

19.1 Il tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica di fatturazione è definito dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto di trattamento della richiesta scritta di rettifica di fatturazione dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta.

19.2 In particolare, l'indicatore di cui al comma 19.1, è pari a:

$$Tempo\ medio\ risp^{a}_{Rich_fatt} = \frac{\sum_{i=1}^{n} t^{a}_{Rich_fatt,i}}{n^{a}}$$

dove:

- $t^{a}_{Rich_fatt,i}$ è il tempo, espresso in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto di trattamento dell'*i-esima* richiesta scritta di rettifica di fatturazione dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta, nel corso dell'anno *a*;
- n^{a} è il numero di richieste scritte di rettifica di fatturazione ricevute dal gestore dell'impianto di trattamento nel corso dell'anno *a*.

Articolo 20

Calcolo degli indicatori in materia di reclami, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione

20.1 Le richieste relative all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Titolo V pervenute al gestore oltre le ore 18 dei giorni lavorativi, sono trattate dal gestore dell'impianto di trattamento come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

20.2 Non rientrano nel calcolo degli indicatori di cui presente Titolo, i tempi di risposta di durata elevata imputabili alle seguenti cause:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, esclusi i casi riconducibili a cattive condotte del gestore dell'impianto di trattamento, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi.

b) cause imputabili all'utente conferitore, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non attribuibili al gestore.

Titolo VI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Articolo 21

Obblighi in materia di siti internet

21.1 I gestori degli impianti di trattamento sono tenuti a predisporre e a mantenere aggiornata un'apposita sezione del proprio sito *internet*, facilmente accessibile dalla *home page*, che presenti almeno i seguenti contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale da favorire la comprensibilità delle medesime informazioni:

a) recapiti telefonici e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni e di rettifica di fatturazione;

b) orari di apertura dell'impianto;

c) comunicazioni agli utenti conferitori inerenti a interventi non programmati che comportano un'interruzione del servizio;

d) eventuali comunicazioni agli utenti conferitori da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti conferitori medesimi;

e) *performance* effettivamente conseguite dall'impianto con riferimento agli indicatori oggetto del presente provvedimento;

f) condizioni economiche di accesso all'impianto di trattamento.

21.2 La sezione del sito *internet* di cui al comma precedente deve altresì contenere l'indicazione chiara ed evidente di variazione di rilievo nell'erogazione del servizio di trattamento, che devono essere comunicate con un congruo preavviso. Per variazioni di rilievo si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica dell'orario di apertura dell'impianto.

Titolo VII OBBLIGHI DI MONITORAGGIO, TENUTA DEI REGISTRI E COMUNICAZIONE

Articolo 22

Obblighi di monitoraggio e comunicazione all'Autorità e all'Ente territorialmente competente

22.1 In ciascun anno e con riferimento ai valori dell'anno precedente, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, secondo le tempistiche e le modalità da quest'ultima stabilite:

a) l'Ente territorialmente competente i dati inerenti agli indicatori di cui al Titolo II, rilevati e comunicati separatamente per ogni ambito tariffario; a tal fine, il gestore della raccolta e trasporto trasmette all'Ente territorialmente competente i dati necessari al calcolo di tali indicatori;

b) i gestori degli impianti di trattamento i dati inerenti agli indicatori di cui al Titolo III, al Titolo IV, al Titolo V, ciascuno per le parti di competenza, rilevati e comunicati separatamente per ogni impianto.

22.2 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini:

a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

Articolo 23

Obblighi registrazione

23.1 Il gestore della raccolta e trasporto e il gestore dell'impianto di trattamento deve predisporre un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi agli indicatori di sua competenza.

23.2 I gestori di cui al precedente comma sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori.

23.3 Per quanto riguarda gli indicatori di efficienza e qualità della raccolta differenziata di cui al Titolo II, il gestore della raccolta e trasporto deve registrare per ciascun ambito tariffario e su base annuale:

a) la quantità corrispondente alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi e la relativa quantità raccolta, espresse in tonnellate, nonché l'operazione di pretrattamento cui sono state eventualmente sottoposte;

b) la quantità di frazione organica avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, e la relativa quantità raccolta, espresse in tonnellate, entrambe al netto dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nonché l'operazione di pretrattamento cui è stata eventualmente sottoposta;

c) la percentuale di frazioni non ammesse al riciclo, come riportata in sede di fatturazione dal gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica, ivi incluso quello misto.

23.4 Per quanto riguarda l'indicatore di incidenza degli scarti di cui all'Articolo 8, il gestore dell'impianto di trattamento deve registrare su base annuale:

a) la quantità di scarti generata dall'impianto di trattamento, espressa in tonnellate;

b) la quantità di rifiuti urbani complessivamente trattata dall'impianto, espressa in tonnellate.

23.5 Relativamente all'indicatore di efficienza di gestione degli scarti di cui all'Articolo 9, il gestore dell'impianto di trattamento deve registrare su base annuale:

a) la quantità di scarti, espressa in tonnellate, generata dall'impianto avviata a recupero di materia;

b) la quantità di scarti, espressa in tonnellate, generata dall'impianto avviata a recupero di energia;

c) la quantità di scarti, espressa in tonnellate, complessivamente generata dall'impianto.

23.6 Per ogni interruzione, il gestore dell'impianto di trattamento deve registrare su base annuale:

a) la data e l'ora di inizio dell'interruzione;

b) la causa dell'interruzione di cui al comma 14.1;

c) la classificazione dell'interruzione (con o senza preavviso);

d) il tempo di preavviso, precisando l'evento che ha generato l'interruzione con preavviso;

e) la data e l'ora di fine dell'interruzione.

23.7 Per ogni reclamo, richiesta scritta di informazione, richiesta scritta di fatturazione inerente al servizio di trattamento, il gestore dell'impianto di trattamento deve registrare:

a) il codice di rintracciabilità con cui identifica la singola richiesta di prestazione;

b) il codice con cui individua la prestazione;

c) i dati identificativi dell'utente conferitore, quali: ragione sociale e codice fiscale/partita IVA;

d) la data di ricevimento della richiesta di prestazione;

e) la data di invio della risposta scritta motivata;

f) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta o al reclamo.

23.8 Per ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione per la quale si dia luogo a un credito a favore dell'utente conferitore, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma, il gestore dell'impianto di trattamento deve registrare la data di accredito della somma non dovuta dall'utente conferitore.

APPENDICE I

Applicazione degli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

	Efficienza e qualità della raccolta differenziata (Titolo II)	Efficienza di gestione degli scarti (Titolo III)	Continuità del servizio di trattamento (Titolo IV)	Qualità commerciale della filiera (Titolo V)	Obblighi di trasparenza (Titolo VI)
Gestore della raccolta e trasporto	Da applicare				
Gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica, ivi incluso quello misto	Da applicare Articolo 7	Da applicare	Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore dell'impianto di incenerimento con e senza recupero di energia		Da applicare	Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore dell'impianto di trattamento meccanico/meccanico biologico			Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore della discarica			Da applicare	Da applicare	Da applicare